

CONFIDI COFIAC SOC. COOP. PA
Sede Legale – 95124 Catania Via Mandrà 8
Albo Società Cooperative N. A111961
Rea CT – 122392
Codice Fiscale: 00795450873

PROGETTO DI FUSIONE

“ai sensi dell’art. 2501 ter c.c.”

Progetto di fusione tra la società “CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni”, la società “CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.” e la società “CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione” mediante incorporazione della “CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.” e la società “CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione” nella “CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni”, che assumerà la denominazione sociale di “Confidi Imprese per l’Italia Società Cooperativa per Azioni”.

1) Società partecipanti alla fusione.

• **INCORPORANTE:**

a) “CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni”, con sede in Catania – Via Mandrà n. 8, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia - REA n.CT-122392, con capitale sociale di Euro 565.123,00, codice fiscale 00795450873;

• **INCORPORATE:**

b) “CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.”, con sede in Catania – Via Garofalo n.5, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia – REA n. CT-299358, con capitale sociale di Euro 529.254,00, codice fiscale 01117700888;

c) “CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione”, con sede in Misterbianco (CT) – Via Garibaldi n.512, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia – REA n. CT-320561, con capitale sociale di Euro 140.486,00, codice fiscale 04804120873.

2) Statuto della società incorporante.

Lo statuto della società incorporante “CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, non subirà alcuna modifica in conseguenza della fusione, ad

eccezione dell'art. 1, in cui la denominazione sociale verrà variata in "Confidi Imprese per l'Italia Società Cooperativa per Azioni".

Non si applicano di conseguenza le disposizioni dell'art. 2501 ter punto 2 c.c.

3) Rapporto di cambio delle quote ed (eventuale) conguaglio in denaro.

In considerazione che le società partecipanti alla fusione sono società cooperative di cui agli artt. 2511 e seguenti del C.C., iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative a norma dell'art.2512 del C.C., sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art.2514 del C.C., si ritiene equo il rapporto di cambio basato sul criterio del valore nominale delle quote, così come previsto dall'articolo 13 comma 40 del decreto legge 30.09.2003, n. 269.

Il rapporto di cambio viene fissato "alla pari" e cioè, ciascun socio delle incorporate "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l." e "CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione", riceverà a fronte dell'annullamento della propria quota sociale, una quota di capitale sociale dell'incorporante CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni", espressa in azioni nominative del valore di €. 25,00 ciascuna, per un valore nominale pari a quello della quota annullata.

Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro.

4) Modalità di assegnazione delle quote della "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni".

In considerazione del fatto che la "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni" non detiene alcuna partecipazione nelle Cooperative incorporande, la medesima opererà un aumento di capitale sociale in ragione delle quote da assegnare, in base al predetto rapporto di cambio, ai Soci della "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l." e "CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione" con annullamento di tutte le quote di queste ultime.

5) Godimento delle quote da parte dei soci delle Cooperative incorporande.

Nulla si prevede circa il godimento delle quote, stante l'espressa previsione di indivisibilità di utili, fondi o riserve.

6) Decorrenza contabile e fiscale della fusione.

La fusione avrà efficacia dalla data dell'ultima della iscrizione dell'atto di fusione prescritta dall'art. 2504 del Codice Civile, mentre ai fini contabili e fiscali eserciterà i propri effetti dal giorno successivo alla chiusura dell'esercizio della Cooperativa incorporante, ovvero dall' 1° gennaio 2021.

7) Non esistono particolari categorie di quote o soci con trattamento particolare o privilegiato. Tutti i soci godono degli stessi diritti, indipendentemente dall'ammontare delle quote possedute.

8) Non vengono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9) Struttura organizzativa e composizione organismi statutari.

La sede centrale regionale viene mantenuta a Catania via Mandrà n. 8 ed essa avrà la competenza esclusiva della rappresentanza legale, della gestione organizzativa, logistica ed amministrativa.

Numero due uffici operativi in rispondenza delle attuali sedi delle singole cooperative "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni" e "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.", facendosi carico sia delle risorse umane attualmente impegnate, sia delle spese di mantenimento delle sedi e della logistica.

Ai suddetti uffici operativi, viene demandata la raccolta e la pre-istruzione delle richieste di finanziamento delle imprese socie e non, altresì il compito di mantenere, sia i contatti con le imprese che lo richiedono e/o agli eventuali collaboratori convenzionati, nonché, il compito di seguire presso le Banche l'iter delle richieste dei finanziamenti in stretto rapporto con la sede centrale.

Alla sede centrale del Confidi regionale altresì viene demandato il compito di realizzare nel restante territorio regionale la presenza di propri punti uffici di riferimento prioritariamente ricercando una collaborazione presso le sedi delle Associazioni provinciali e comunali della CONFCOMMERCIO e CLAAI, e laddove non si dovesse trovare tale disponibilità ovvero non esistono sedi della CONFCOMMERCIO o della CLAAI si potranno aprire contatti con degli studi di consulenza e/o altre Associazioni di categoria e/o Associazioni di imprese in tal caso utilizzando la prassi del mantenimento di un rapporto di collaborazione esterna in convenzione.

Relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si conviene di stabilire che al "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni" spetta la prima nomina del ruolo di Presidente del C.d.A. attraverso la riconferma dell'attuale Presidente in carica, ovvero con una nuova indicazione ove l'attuale Presidente in carica dovesse rinunciarvi.

Relativamente agli altri componenti del C.d.A., considerato che lo statuto prevede un numero massimo di sette componenti compreso il Presidente, si conviene che lo stesso Consiglio sia composto da cinque membri e, in considerazione della gestione unitaria e tenuto conto degli equilibri a cui deve essere improntata la gestione della struttura consortile, si propone di utilizzare la seguente suddivisione del numero dei consiglieri:

- n. due saranno nominati dall'Assemblea su indicazione del "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni",
- n. due saranno nominati dall'Assemblea su indicazione del "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.", di cui uno con l'incarico di Vice Presidente, qualora la carica di Presidenza sia assunta dal consigliere nominato su indicazione del "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni".

Relativamente alla composizione del Collegio sindacale, poiché il numero dei Sindaci effettivi è previsto in numero tre e di due Sindaci supplenti, e due Sindaci nominati dal Consorzio di cui uno con la funzione di Presidente, si propone:

- due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente vengono indicati dal "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni";
- l'altro Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente siano indicati dal "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.".

Relativamente alla composizione del Comitato tecnico esecutivo di cui all'art. 7 dello statuto sociale si propone di mantenere la composizione di tre componenti, di cui due indicati da "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni" e uno indicato da "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l.". I componenti del Comitato Tecnico possono essere scelti fra soci e non soci purché esperti in materia di finanziamenti.

Gli amministratori hanno provveduto alla stesura della Relazione di cui all'art. 2501 quinquies.

In dipendenza della fusione, la società "CONFIDI COFIAC SOC. COOP. Per Azioni" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società "CON.FI.M. Soc. Coop. a r.l." e della società "CONFIDI CONFCOMMERCIO SOC. COOP. SPA in liquidazione" in modo che la incorporante, dalla data di efficacia della fusione di cui all'articolo 2504 bis del codice civile (salvo quanto indicato al punto 6) del presente progetto di fusione in ordine alla data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporata verranno imputate al bilancio della incorporante), assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni e azioni delle società incorporande ed a proprio carico tutte le passività, anche se posteriori alla data di fusione, alle convenute scadenze e condizioni.

Catania, 06.04.2021

IL PRESIDENTE
Pietro Agen

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' RESA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto Agen Pietro, nella qualità di presidente della Confidi Cofiac soc. coop. Pa., ai sensi degli articoli 38, comma 3 bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n.82/2005 dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.